

## SEDUTA DEL 17 APRILE 2012

### **N.17/44166 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012. APPROVAZIONE.**

Il Presidente del Consiglio comunale, Domenico Inga, riprende la trattazione dell'oggetto la cui illustrazione è avvenuta nella seduta del 16.4.2012 come risulta dal verbale n.14.

Nessuno intervenendo il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto *IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012* nel testo sottoriportato:

“”Visto il D.Lgs. n. 23/2011 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale che ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Municipale Propria, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando in alcuni casi alle modalità applicative dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto l'art. 13 del D.L. 201/2011, e la relativa legge di conversione con la quale è stato modificato il regime dell'IMU operando in particolare sui seguenti punti:

- anticipo in via sperimentale dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012;
- estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6, C7) limitatamente ad una unità per ciascuna categoria;
- determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori da applicare alle rendite catastali;

Visto il D. Lgs. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Richiamati l'art. 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Rilevato che occorre determinare le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012;

Rilevato che l'art. 13 del succitato D.L. 201/2011 stabilisce che:

- l'Imposta Municipale Propria ha come presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Rilevato che in base al suindicato art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento modificabile con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011 con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Considerato che l'aliquota ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione si applica anche all'abitazione e alle relative pertinenze dell'ex-coniuge che non risulta assegnatario della casa coniugale e a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

Considerato che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione si applicano anche all'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto e alle relative pertinenze, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Dato atto che la detrazione, si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Dato atto che la detrazione per l'abitazione principale, per gli anni 2012 e 2013, è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo di tale maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00;

Dato atto che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

Preso atto che:

- l'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione, entro il termine sopraindicato, le tariffe e le aliquote dei tributi locali si intendono prorogate di anno in anno;
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 è fissato al 30.06.2012 dall'articolo 29, comma 16-quater, della legge n. 14/2012;

Visto l'art. 42 del Dlgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 riferito al presente provvedimento risulta il dott. Luca Pontiggia, quale Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione Economica e Tributi;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso sulla proposta in esame dal dirigente dott. Luca Pontiggia, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, sulla presente proposta non occorre il parere contabile di cui all'art. 49, comma 1, del citato D.Lgs. n. 267/2000;

Tanto premesso, propone all'Onorevole Consiglio Comunale di voler

### **DELIBERARE**

1. di applicare le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:
  - a) aliquota ridotta dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
  - b) aliquota ridotta dello 0,4 per cento all'abitazione e alle relative pertinenze dell'ex-coniuge che non risulta assegnatario della casa coniugale e a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
  - c) aliquota ridotta dello 0,4 per cento all'abitazione e alle relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - d) aliquota ridotta dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
  - e) aliquota ordinaria dello 0,84 per cento per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, come in premessa indicate, nella misura di 300,00 €.
3. di dare atto che la suddetta detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. di stabilire che la suddetta detrazione si applica anche per le fattispecie indicate alle lettere b), c);
5. di stabilire che la suddetta detrazione, pari a €. 300,00, si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

6. di dare atto che la suindicata detrazione, per gli anni 2012 e 2013, é maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo di tale maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00;
7. di dare atto che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
8. di stabilire che per le fattispecie indicate alle lettere b) e c) del precedente punto 1 deve essere presentata specifica comunicazione all'ufficio Tributi da parte dei contribuenti interessati entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicante gli immobili oggetto di agevolazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria;
9. di dare atto che le abitazioni concesse in uso gratuito e i fabbricati inagibili/inabitabili sono equiparati agli altri immobili;
10. di dare atto che per le aree fabbricabili, il valore é costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
11. di dare atto che le aliquote e la detrazione di cui al presente atto decorrono dal 1° gennaio 2012 e sono valide per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006;
12. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi delle vigenti disposizioni;

Inoltre, considerato che sussistono le condizioni di urgenza, propone al Consiglio Comunale di voler

## **DELIBERARE**

Con separata votazione ed a maggioranza dei consiglieri assegnati l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Dlgs n. 267/2000.””””

Le operazioni di voto avvengono con voto palese a mezzo del sistema elettronico.

L'esito della votazione accertato con l'assistenza degli scrutatori Colombo A., Monti, Civati è il seguente:

Consiglieri presenti n. 35    Votanti n. 34    Maggioranza richiesta n.18

Voti favorevoli n. 19

Voti contrari n. 15

Astenuto n. 1 (Ferranti)

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i Consiglieri:

Adamo, Caruz, Colombo A., Dalla Muta, De Florio, Gabetta, Ghezzi, Giudici, Inga, Mariani A., Mariani M., Mariani S., Monti, Palumbo, Pepe, Petrucci, Riga, Tognini, Vimercati, Ascrizzi, Bubba, Civati, Colombo E., Consonni, Faglia, Longoni, Mancuso, Marrazzo, Monguzzi, Montalbano, Morasso, Rossi, Scanagatti, Viganò, Ferranti.

In base all'esito della votazione la deliberazione relativa all' *IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012* è approvata.

Successivamente il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione l'immediata eseguibilità sulla suddetta deliberazione.

Le operazioni di voto avvengono con voto palese a mezzo del sistema elettronico.

L'esito della votazione accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori è il seguente:

Consiglieri presenti n. 33 Votanti n. 19 Maggioranza richiesta n.21

Voti favorevoli n. 18

Voti contrari n. 1

Astenuto n. 14 (Bubba, Civati, Colombo E, Consonni, Faglia, Ferranti, Longoni, Mancuso, Marrazzo, Monguzzi, Montalbano, Morasso, Rossi, Scanagatti)

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i Consiglieri:

Adamo, Caruz, Colombo A., Dalla Muta, De Florio, Gabetta, Ghezzi, Giudici, Inga, Mariani A., Mariani M., Mariani S., Monti, Palumbo, Petrucci, Riga, Tognini, Vimercati, Bubba, Civati, Colombo E., Consonni, Faglia, Ferranti, Longoni, Mancuso, Marrazzo, Monguzzi, Montalbano, Morasso, Rossi, Scanagatti, Viganò.

In base all'esito della votazione la presente deliberazione **NON E'** dichiarata immediatamente eseguibile.



COMUNE DI MONZA  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE BILANCIO-PROGRAMM. ECONOMICA-TRIBUTI

SERVIZIO TRIBUTI

SERVIZIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 159 DEL 15/03/2012:

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE  
D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Monza, 15/03/2012

**IL DIRIGENTE**  
( DIRIGENTE SETTORE BILANCIO-  
PROGRAMM.ECONOMICA-TRIBUTI )

---



Il Segretario generale

Il sottoscritto, dott. Vincenzo Fratantoni, Segretario generale del Comune di Monza,

Richiamata la disposizione del Sindaco prot. n. 95070/2010, datata 17 settembre 2010 con la quale è stato affidato al Segretario generale il compito di esprimere il parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio comunale;

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 10/2012 avente ad oggetto: *"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012"*.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore "Bilancio-Programmazione Economica- Tributi" Dott. Luca Pontiggia sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, da ritenersi assorbente della regolarità dell'istruttoria, dei passaggi procedurali propedeutici alla proposta stessa, della regolarità amministrativa;

esprime, sulla predetta proposta

**PARERE DI LEGITTIMITA' FAVOREVOLE**

Monza, 27.3.2012



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Vincenzo Fratantoni)